



CITTÀ DI LECCE

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici
Ufficio Avvocatura

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 163 DEL 08/07/2026

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE
OGGETTO: LAVORO N. 2726/2026 NEL GIUDIZIO (RG N. 15743/2024) PROMOSSO DA DE CA** AN** MA** VS COMUNE DI LECCE (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000).**

Istruttoria del Dirigente del Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Servizi Demografici e Statistici

Ufficio Avvocatura: dott.ssa Monica Buscicchio

Premesso che

1. La sig.ra De Ca** An** Ma**, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lecce, presso il Settore Polizia locale a far data dal 01.07.2016, con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza cat. C - posizione economica 3, percepisce nei periodi di effettiva presenza in servizio, oltre alla retribuzione ordinaria, l'indennità di turno diurno, notturno e festivo;
2. Con diffida del 19.03.2024 la suddetta dipendente lamentava al datore di lavoro l'omessa corresponsione dei predetti emolumenti durante il periodo feriale e durante il recupero delle ore per mancato riposo settimanale quantificando, pertanto, il totale delle indennità a lei spettanti, per gli anni dal 2019 al 2024, in € 4.605,52;
3. Tale diffida rimaneva priva di riscontro, pertanto, la suddetta dipendente, tramite il proprio legale avv. Fe** Ca**, in data 23.12.2024 depositava ricorso ex art. 414 cpc innanzi al Tribunale di Lecce – sezione lavoro, iscritto al Rg. n. 15743/2024 (prot. n. 9519/2025 del 17.01.2025), nei confronti di Comune di Lecce e Inps, per il riconoscimento del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie e durante il recupero delle ore per mancato riposo settimanale, il trattamento economico commisurato a quello a lei corrisposto per il lavoro ordinariamente svolto;
4. Con sentenza n. 2726/2026 del 29.04.2026, notificata il 30.04.2026 ed acquisita al prot. Gen. n. 79390/2026, il GdL, definitivamente pronunciando così provvedeva:
 1. Condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità di turno non corrisposta nei periodi di ferie retribuite, per l'importo di € 1.596,56 oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti fino all'effettivo soddisfo, nonché, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione alle maggiori somme accertate in sentenza, nella misura che sarà quantificata dall'Inps;
 2. Condanna il Comune di Lecce alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in € 900,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e Cpa;
 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.
5. In data 24.06.2026, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso, l'avv. Fe** Ca** notificava

esclusivamente prenotata per spese e competenze di giudizio (prot. 116010 del 25.06.2026) per l'importo complessivo di **€ 1.313,21 (milletrecentotredicieuro/21)**:

Diritti e onorari	€ 900,00
Spese generali 15%	€ 135,00
Imponibile	€ 1.065,00
Cpa 4%	€ 41,40
Imponibile ai fini Iva	€ 1.076,40
Iva	€ 236,81
Totale	€ 1.313,21
Ritenuta d'acconto	€ 207,00
Totale complessivo	€ 1.016,21

6. Con nota prot. n. 120055 del 01.07.2026 l'ufficio contenzioso ribadiva al predetto legale la necessità di acquisire anche il conteggio delle indennità di turno non corrisposte con applicazione degli interessi così come disposto dal giudice in sentenza. Con nota prot. n. 124396 del 07.07.2026 l'avv. Fe** Ca** trasmetteva prospetto di calcolo degli interessi al 02.07.2026 (dal 30.04.2019 al 31.05.2024) pari ad € 172,16 per un **totale complessivo di € 1.768,72 (millesettecentosessantottoeuro/72)**.

Considerata, pertanto, l'esecutività della sentenza n. 2726/2026 del 29.04.2026 (prot. n. 79390/2026) pronunciata dal Tribunale di Lecce – sezione lavoro, nel giudizio promosso da De Ca** An** Ma** vs Comune di Lecce e Inps (Rg n. 15743/2024), occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.081,93 (tremilaottantunoeuro/93)**

Considerato che

- L'art. 194 del TUEL prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ovvero di obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili, derivanti da:
- Sentenze esecutive;
- Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. Della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. Della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. Della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Rilevato che i debiti derivanti da sentenza esecutiva, di cui alla fattispecie lett. a) dell'art 194 del Tuel, sono caratterizzati, per loro natura, da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte e accertano il diritto di credito del terzo;

Considerata, la natura propria dei debiti derivanti da sentenze esecutive che si distingue nettamente da tutte le altre per il fatto che il debito si impone “*ex se*”, in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale e indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità, che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana.

Precisato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione e/o contestazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Considerato che la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 29 del 18.02.2026, di approvazione del Documento unico di programmazione 2026 – 2028, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 30 del 18.02.2026, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- Di G.C. n. 76 del 06.03.2026 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2026 - 2028 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** l'istruttoria che precede;
- **Visto** il relativo parere della Commissione Consiliare in data _____;
- **Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. _____ del _____
- **Visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- A _____ dei voti, resi ed espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, riveniente da sentenza n. 2726/2026 del 29.04.2026 (prot. n. 79390/2026), pronunciata dal Tribunale di Lecce – sezione lavoro nel giudizio promosso da De Ca** An** Ma** vs Comune di Lecce e Inps (Rg n. 15743/2024), per **L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.081,93 (tremilaottantunoeuro/93)**;
2. **PRENOTARE** il sopracitato debito fuori bilancio sul capitolo 01111.10.3527027 “*Oneri da contenzioso – riconoscimento DFB*” esercizio 2026;
3. **DEMANDARE** al Dirigente del *CDR 04 - Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche*, la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del Debito Fuori Bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente atto;
4. **DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002 e agli Organi di Controllo;
5. **DICHIARARE** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.